



Comune di Stregna
Area amministrativa
amministrativo@comune.stregna.ud.it
responsabile del procedimento: dott. Luca Postregna

Fraz. Stregna 23 - 33040 Stregna (Udine)
C.F.: 80008820302 - P. IVA: 01327340301
comune.stregna@certgov.fvg.it
www.comune.stregna.ud.it
tel: (+39) 0432 724094

Prot. PEC

Stregna, 03/01/2025

**UFFICIO LEVA
ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA**

IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

RENDE NOTO

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Stregna, 03/01/2025



Il Sindaco
dott. Luca Postregna
- firmato digitalmente -

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Art. 1932 - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli *articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, con apposito manifesto, rende noto:

a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 1933 - DOMICILIO LEGALE

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi

dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) (*lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010*) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

c) (*lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010*)

i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.